



Città di Milazzo
4° Settore
“Ambiente e Territorio”

ORDINANZA SINDACALE n. 34 del 30.06.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 Luglio - 20 Luglio 2020.

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Ordinanza Sindacale ex art. 50 del D.lgs n. 267/2000 n.2 del 17.01.2020 è stato disposto, nelle more della definizione del contenzioso connesso all'aggiudicazione della gara europea settennale di spazzamento, raccolta e trasporto rsu A.R.O - Milazzo, l'affidamento del servizio di igiene urbana zo nel periodo 20 Gennaio -30 Giugno 2020, alla società Supereco S.r.l., con sede legale in Piazza Labriola, 32 - 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002;

- che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti della predetta Ordinanza Sindacale e nelle more della definizione del contenzioso incardinato presso il Consiglio Giustizia Amministrativa -Regione Sicilia-, l'unico strumento azionabile al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene urbana, risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 D.lgs n. 267/2000;

- che in data 20.05.2020 gli Uffici del 3° Servizio “Ambiente”, hanno provveduto a redigere, sulla scorta degli indirizzi formulati dall'Amministrazione ed in linea con le disponibilità economico finanziarie di cui al PEF 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2019, perizia avente ad oggetto il dimensionamento tecnico ed economico del servizio di igiene urbana, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti per il periodo compreso tra il 01.07.2020 e il 30.09.2020, da porre a base per l'avvio di una indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di un operatore economico contraente il servizio;

CONSIDERATO che al fine di pervenire all'affidamento del servizio in argomento, come già operato in occasione dell'emissione di precedenti ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e da ultimo con l'ordinanza sindacale sopra richiamata, è stata avviata un'indagine di mercato con avviso a manifestazione interesse pubblicato all'albo Pretorio in data 25.05.2020 prot. n.31375, al fine di consultare il maggior numero di operatori potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento e proporzionalità per poi procedere, su piattaforma MEPA, all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio a mezzo provvedimento sindacale;

VISTO

- il verbale del 17.06.2020 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente il 23.06.2020 al n. 38260, nel quale sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all'esame delle offerte imputate sulla piattaforma MEPA, pervenute da parte di n. due (2) operatori economici, tenuto conto che la disponibilità a partecipare alla predetta procedura di assegnazione del servizio manifestata dalla Società Supereco srl, era stata esclusa con provvedimento dirigenziale n. 220 del 10.06.2020 in forza alle motivazioni di cui alla sentenza del TAR Catania n. 575 del 06.03.2020;

- che dal predetto verbale emerge che il maggior ribasso, sul prezzo individuato nella perizia tecnica redatta dagli uffici in data 20.05.2020, è stato quello presentato dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa SICULCOOP. SOC. COOP. ARL (mandataria) con sede legale in Rometta (ME) – via Fondaco Nuovo, n.29 - ECOS SRL (mandante) con sede legale in San Cipiriello (PA) – via Nuccio, n.16 - mentre seconda graduata risulta posizionata la Società Ecolandia srl con sede legale in Catania – via Quinta Strada, n.10;

ATTESO

- che, in fase di conclusione del procedimento di aggiudicazione efficace al predetto raggruppamento temporaneo d'impresa del servizio oggetto della manifestazione di interesse, la Società Supereco srl con ricorso al TAR Sicilia Sez. Catania n. 792 del 17.06.2020 ha richiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 220 del 10.06.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- che con Decreto cautelare n. 485 del 19.06.2020 il TAR Catania ha accolto l'istanza di misure cautelari e per l'effetto sospeso provvisoriamente il provvedimento di esclusione nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali fino alla camera di consiglio fissata per la decisione in data 16.07.2020;

- che alla luce di quanto sopra rappresentato ed in esecuzione a quanto disposto dal Decreto cautelare del TAR Catania n. 485 del 19.06.2020, con determinazione dirigenziale n.238 del 23.06.2020, è stato adottato provvedimento di sospensione provvisoria della determinazione dirigenziale n. 220 del 10.06.2020 nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

RILEVATO che gli Uffici del Settore "Ambiente e Territorio", in ragione del fatto che risulta necessario garantire la continuità del servizio di igiene urbana al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e nelle more della decisione del TAR Catania sul ricorso presentato dalla Supereco srl in data 17.06.2020, hanno provveduto a richiedere disponibilità all'esecuzione temporanea del servizio agli operatori economici partecipanti alla procedura di cui alla RDO n. 2584427 svolta in data 17.06.2020 e in atto sospesa dal decreto cautelare del TAR n. 485 del 19.06.2020;

VISTE

- la nota pec della Siculcoop arl del 30.06.2020 acquisita al protocollo in arrivo dell'Ente al n. 40007 del 30-06-2020 con la quale la società manifestava la propria non disponibilità all'assunzione del servizio in oggetto;

- la nota pec della Ecolandia srl n. 230U/2020 del 29.06.2020 acquisita al protocollo in arrivo dell'Ente al n. 0039793 del 30-06-2020 con la quale la Società manifestava una serie di perplessità di ordine tecnico-economico ed amministrativo ed in ogni caso condizionava la propria eventuale disponibilità alle condizioni economiche offerte in sede di gara e non alla miglior offerta di sconto conseguita dall'Ente;

DATO ATTO

- che, come risulta dall'attività istruttoria condotta dagli Uffici Ambiente dell'Ente, non è risultato possibile riscontrare la disponibilità all'esecuzione temporanea del servizio per il periodo in esame (01.07.2020 -20.07.2020) da parte dei suddetti operatori economici che avevano partecipato alla procedura di assegnazione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale sino al 30.09.2020;

- che nelle more della decisione del TAR Catania, in ordine al ricorso presentato dalla Supereco srl avverso il provvedimento di esclusione di cui alla determinazione dirigenziale n. 220 del 10.06.2020, la cui camera di consiglio è fissata per il 16.07.2020, risulta necessario assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene ambientale al fine di prevenire i sicuri pericoli per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivanti dall'interruzione della raccolta e smaltimen-

to dei rifiuti;

- che l'unico strumento azionabile per fronteggiare detti pericoli risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000 in prosecuzione all'attuale gestore, teso a garantire senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale, circostanze amplificate dal periodo estivo e dalla cornice emergenziale connessa al COVID 19;

RILEVATO

- che appare ragionevole per il tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento delle procedure amministrative e tecniche connesse all'evoluzione del contenzioso incardinato presso il TAR Catania, prudenzialmente stimato in giorni venti (20) affidare in prosecuzione alla società Supereco S.r.l., il servizio in parola alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 23.12.2019 e all'offerta economica presentata con l'applicazione del ribasso del 8,64%;

DATO ATTO

- che la società Super Eco srl, in forza alle risultanze della manifestazione di interesse in argomento, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa ed economica per lo svolgimento del servizio in oggetto;

- che risulta inserita nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nella "White List" della Prefettura di Frosinone ed è in possesso di Documento Unico Regolarità Contributiva in regola;

- che gli uffici hanno attivato con n. prot PR_FRUTG 0023166_20180924, le procedura di verifica presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);

- che ricorre – attesa l'urgenza di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana – la fattispecie di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs n. 159/2011, cui fa espresso rinvio l'art.1 comma 52 della l.n. n. 190/2012, e che pertanto è possibile procedere all'affidamento in parola fatta salva la revoca della presente ordinanza nel caso di sopraggiunta informativa interdittiva;

DATO ATTO

- che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato " ... *nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente ...*";

RICHIAMATO

- l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui " ... *l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)* " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

DATO ATTO

- che a seguito di indagine di mercato esperita dal 4° Settore, 3° Servizio in data 15.05.2020 sono state formalizzate richieste di conferimento per l'anno 2020 alle società Sicula Compost srl e Kalat Impianti della frazione umido-organica del rifiuto prodotto nel Comune di Milazzo in base alle disponibilità offerte dai singoli impianti;

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da "Citrolo" giusto DDG n. 689 del 23.06.2020 Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua Rifiuti- avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo stipulata in data 24.06.2020;

VISTI

- gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede *"in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)"*;

- la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati"*, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- la *"Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013"* emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

- la direttiva generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;

- la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31.05.2016 e 6/RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017, n. 2/RIF del 2.02.2017 e n. 8 RIF del 11.12.2018;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2019 relativa all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, nella parte inerente i controlli a carico dell'operatore economico contraente il servizio in oggetto;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2019 con la quale viene approvato il Piano Finanziario della TARI 2019;

- l'Ordinanza del C.G.A.R.S. n. 843 del 13.12.2019 con la quale, in sede giurisdizionale è stata sospesa l'esecutività della sentenza del TAR 2050/2019 relativa all'affidamento settennale con gara europea, fissando per il 27 di luglio 2020 l'ulteriore trattazione del procedimento;

- la sentenza del TAR Catania n. 575 del 06.03.2020;

- il Decreto cautelare n. 485 del 19.06.2020 il TAR Catania;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
 - l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;
- ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

1. alla Società Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola 32, (pec. superecosrl@pecimprese.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 23.12.2019 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 08.01.2020, con l'applicazione del ribasso del 8,64%;
2. di provvedere, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, alla prosecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.07.2020 al 20.07.2020;
3. di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da "Citrolo" giusto DDG n. 689 del 23.06.2020 Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua Rifiuti- avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo stipulata in data 24.06.2020;
4. di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale, presso gli impianti regionali muniti di tutte le autorizzazioni ex lege sulla scorta dei necessari atti gestionali posti in essere dal competente Settore o eventualmente indicati dagli organismi regionali competenti;
5. dare mandato agli Uffici Ambiente dell'Ente di adottare gli eventuali atti gestionali utili a riparametrare i quadri tecnici economici di cui alla perizia del 20.05.2020 e provvedere alla formalizzazione del nuovo impegno di spesa per il periodo di vigenza della presente Ordinanza;
6. di comunicare a questo Ente giornalmente tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito, nonché l'elenco giornaliero dei mezzi in servizio, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 31.01.2019;
7. La presente Ordinanza si intenderà immediatamente revocata, senza null'altro a pretendere da parte della società incaricata del servizio, anche prima del termine originariamente stabilito, in relazione all'evoluzione del contenzioso incardinato presso il TAR Catania la cui camera di consiglio è fissata per il 16.07.2020. La presente Ordinanza si intende, altresì immediatamente revocata in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n. 159/2011;

D I S P O N E

La trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a :

- Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola, n. 32 (pec. superecosrl@pecimprese.it);
- D'Angelo Vincenzo srl, sita in Alcamo (TP) c.da "Citrolo", PEC: dangelovincenzosrl@c-gn.legalmail.it;
- RACO s.r.l., con sede in Belpasso (CT) c.da Gesuiti racosrl@legalmail.it;
- Alla Sicula Compost c.da Grotte S.Giorgio (CT);

- Alla Kalat Impianti C.da Poggiarelli – Grammichele (CT)
- Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;
- S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Urega - Sezione territoriale di Messina Via Geraci – Edificio del Genio Civile – 98123 Messina urega.me@certmail.regione.sicilia.it
- S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: protocollo.prefine@pec.inter-no.it ;
- Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato ;
- Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
- Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio per quanto di propria competenza;

ed inoltre :
 - all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;
- alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. in attuazione dell'aggiornamento 2018 PNA, approvato con Delibera ANAC n. 1704 del 21.11.2018;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
- al Sig.Presidente della Regione Siciliana – Palermo;
- al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Sig.Dirigente la Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturiti dall'adozione del presente atto;
- Al Sig.Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e smi.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

IL SINDACO
 (Avv. Giovanni Formica)

